GUIDA AI REQUISITI DEI CERTIFICATORI ENERGETICI

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

DOCUMENTO INTERATTIVO

blumatica
Software Edilizia e Sicurezza

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, art. 2, i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, il tecnico deve:

- *possedere uno dei titoli di studio indicati dal Decreto;*
- *essere iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, ove esistente;*
- *essere abilitato all'esercizio della professione per la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente.*

Qualora il tecnico non possieda competenze in tutti gli ambiti professionali richiesti:

- è tenuto a **collaborare con un altro tecnico abilitato**, in modo che il gruppo costituito garantisca la copertura di tutte le competenze necessarie alla certificazione energetica;
- in alternativa, per le categorie di tecnici e per i titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 4, del medesimo decreto, è possibile accedere all'attività di certificazione energetica mediante la frequenza di uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale. Il certificato di frequenza e di superamento dell'esame consente di operare come tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

I corsi di formazione e i relativi esami sono disciplinati dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 75/2013 e devono rispettare i contenuti minimi indicati nell'Allegato 1 del decreto. La durata e le modalità di svolgimento sono soggette alla disciplina applicabile.

Pertanto, l'abilitazione alla certificazione energetica dipende dal possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa oppure, per le categorie ammesse, dal completamento del percorso formativo specifico con superamento dell'esame finale.

Tecnici Abilitati senza ulteriori Attestati di Frequenza
se il titolo abilita alla progettazione di edifici ed impianti

LAUREE

Lauree Magistrali di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree Specialistiche di cui al DM 28/11/2000

Classe	Denominazione
LM-4 e 4/S	Architettura, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura
LM-22 e 27/S	Ingegneria chimica
LM-23 e 28/S	Ingegneria civile
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26	Ingegneria della sicurezza
LM-28 e 31/S	Ingegneria elettrica
LM-30 e 33/S	Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 e 34/S	Ingegneria gestionale
LM-33 e 36/S	Ingegneria meccanica
LM-35 e 38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-53 e 61/S	Scienza e ingegneria dei materiali
LM-20 e 25/S	Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 e 26/S	Ingegneria biomedica
LM-25 e 29/S	Ingegneria dell'automazione
LM-27 e 30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-29 e 32/S	Ingegneria elettronica
LM-32 e 35/S	Ingegneria informatica
LM-34 e 37/S	Ingegneria navale
LM-48 e 54/S	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-69 e 77/S	Scienze e tecnologie agrarie
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
74/S	Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

Tecnici Abilitati senza ulteriori Attestati di Frequenza

se il titolo abilita alla progettazione di edifici ed impianti

LAUREE TRIENNALI

Lauree di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree di cui al DM 04/08/2000

Classe	Denominazione
L-7 e 8	Ingegneria civile e ambientale
L-9 e 10	Ingegneria industriale
4	Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile
L-17	Scienza dell'architettura
L-23	Scienza e tecniche dell'edilizia
L-25	Scienza e tecnologie agrarie e forestali
20	Scienza e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

DIPLOMI TECNICI

Diplomi di istruzione tecnica di cui al DPR 88/2010 e Diplomi di cui al DPR 1222/1961

Classe	Denominazione	Articolazione
C1	meccanica, meccatronica ed energia	energia
C3	elettronica ed elettrotecnica	elettrotecnica
C8	agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario)	gestione dell'ambiente e del territorio
C9	costruzioni, ambiente e territorio (o geometra)	geotecnico

Perito industriale con specializzazione in: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.

Tecnici Abilitati con ulteriore Attestato di Frequenza
del corso di 80 ore

LAUREE

Lauree Magistrali di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree Specialistiche di cui al DM 28/11/2000

Classe	Denominazione
LM-17 e 20/S	Fisica
LM-40 e 45/S	Matematica
LM-44 e 50/S	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54 e 62/S	Scienze chimiche
LM-60 e 68/S	Scienze della natura
LM-74 e 86/S	Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 e 82/S	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 e 85/S	Scienze geofisiche

LAUREE TRIENNALI

Lauree di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree di cui al DM 04/08/2000

Classe	Denominazione
L-8 e 9	Ingegneria dell'informazione
L-30 e 25	Scienze e tecnologie fisiche
L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
L-27 e 21	Scienze e tecnologie chimiche
L-32 e 27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34	Scienze geologiche
L-35 e 32	Scienze matematiche
16	Scienze della terra

DIPLOMI TECNICI

Diplomi di istruzione tecnica di cui al DPR 88/2010 e Diplomi di cui al DPR 1222/1961

Classe	Denominazione	Articolazione
C2	trasporti e logistica	costruzione del mezzo, conduzione del mezzo e logistica
C3	elettronica ed elettrotecnica	elettronica, elettrotecnica e automazione
C4	informatica e telecomunicazioni	informatica e telecomunicazioni
C5	grafica e comunicazione	–
C6	chimica, materiali e biotecnologie	chimica e materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie
C7	sistema moda	tessile, abbigliamento e moda e calzature e moda

blumatica
Software Edilizia e Sicurezza

NORMATIVA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni a competenza concorrente o esclusiva hanno seguito tempistiche e modalità differenti: una parte ha recepito immediatamente o progressivamente il D.P.R. 75/2013 integrandolo nei propri regolamenti; un'altra parte ha preferito non legiferare specificamente sui requisiti dei soggetti, applicando in modo diretto e sussidiario la norma nazionale.

Il momento in cui è partita la legiferazione e i relativi aggiornamenti per ciascun territorio si articola come segue:

1. Regioni con legislazione propria (recepimento e aggiornamenti specifici)

Queste Regioni possiedono un proprio sistema di accreditamento, elenchi/albi interni e hanno attuato delibere ad hoc per allineare i requisiti professionali al D.P.R. 75/2013 e ai successivi Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015:

· ***Emilia-Romagna:*** ha normato l'aggiornamento dei requisiti professionali dei certificatori e la durata dei corsi formativi con la D.G.R. n. 453 del 7 aprile 2014, superando le vecchie disposizioni del 2008. Ha introdotto importanti modifiche procedurali e di controllo con la D.G.R. n. 1385 del 19 ottobre 2020.

· ***Friuli-Venezia Giulia:*** ha legiferato con il Regolamento regionale n. 064/Pres del 20 marzo 2015, definendo l'elenco dei soggetti abilitati in perfetta conformità con il D.P.R. 75/2013 e l'obbligo dei corsi di formazione da 80 ore gestiti dalle agenzie formative locali.

· ***Liguria:*** ha aggiornato la propria legge regionale di settore (L.R. 22/2007) coordinandola con i requisiti del D.P.R. 75/2013 attraverso la L.R. n. 32 del 4 novembre 2013 e i successivi decreti attuativi del 2015 per l'inserimento nel portale Liguria Energia.

· ***Lombardia:*** è stata tra le più rapide ad adeguare la propria robusta normativa preesistente. Con la D.G.R. X/1216 del 10 gennaio 2014 ha ampliato l'elenco dei titoli di studio idonei basandosi sul D.P.R. 75/2013. Successivamente ha riordinato l'intera materia (comprese le tariffe d'iscrizione al catasto CENED e i requisiti formativi) con la fondamentale D.G.R. X/3868 del 17 luglio 2015, poi costantemente aggiornata per via regolamentaria.

· ***Piemonte:*** ha recepito organicamente il quadro nazionale tramite la D.G.R. n. 14-2119 del 21 settembre 2015 (entrata in vigore il 1° ottobre 2015), che ha coordinato il D.P.R. 75/2013 con le nuove Linee Guida Nazionali. I successivi aggiornamenti regolamentari sui controlli e le sanzioni sono avvenuti con le D.G.R. del 2016 e del 2018 (fino alla rimodulazione delle quote annuali per il sistema SIPEE).

· ***Puglia:*** pur istituendo progressivamente il proprio catasto (APE Puglia), ha normato l'accreditamento dei soggetti integrando direttamente i requisiti e i corsi minimi di 80 ore del D.P.R. 75/2013 nel proprio sistema informativo con delibere attuate a partire dal 2015/2016.

· ***Toscana:*** ha normato l'accreditamento adeguandosi al decreto nazionale e istituendo il sistema informativo SIERT. L'adeguamento ai requisiti professionali e l'obbligo di formazione per i tecnici non direttamente abilitati è stato ratificato con il Regolamento Regionale 24/R del 2018.

· ***Valle d'Aosta:*** ha recepito le disposizioni sui certificatori modificando le proprie delibere applicative della L.R. 21/2008 a ridosso dell'entrata in vigore dei decreti del 2015.

2. Province Autonome (Regime di massima autonomia)

· ***Provincia Autonoma di Bolzano:*** legifera storicamente in totale autonomia applicando il sistema CasaClima. Ha recepito le indicazioni sulle competenze professionali minime coordinandole con i propri storici corsi di audit energetico avanzato.

· ***Provincia Autonoma di Trento:*** ha attuato la propria disciplina con delibere dedicate (inerenti al sistema OET), raccordando i requisiti del D.P.R. 75/2013 a partire dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1523 del 2015.

3. Regioni ad applicazione diretta (Senza legiferazione autonoma sui requisiti)

In un nutrito gruppo di regioni non è mai partita una legiferazione a parte per modificare o dettagliare i requisiti dei certificatori. Queste regioni hanno scelto di applicare la normativa nazionale come "regola amministrativa". Per i professionisti residenti o operanti in questi territori, i requisiti coincidono esattamente con quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 75/2013 (e successive modifiche statali, come la L. 9/2014):

· ***Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria:*** in tutte queste regioni la "legiferazione a parte" per i requisiti non è mai nata. Hanno legiferato esclusivamente per istituire i propri catasti energetici telematici regionali e per disciplinare il pagamento dei contributi per i controlli sugli APE, lasciando i criteri di abilitazione dei tecnici, i conflitti d'interesse e i corsi di formazione ancorati al dettame ministeriale nazionale.

· ***Veneto:*** la Regione ha specificato chiaramente che, in assenza di una propria disciplina difforme in materia di accreditamento, si applica integralmente il D.P.R. 75/2013. Non ha attivato corsi di formazione regionali specifici, ritenendo validi i titoli nazionali. Ha aggiornato unicamente le piattaforme telematiche di ricezione (sistema Ve.Net.energia-edifici) con la D.G.R. n. 1258 del 28 settembre 2015.

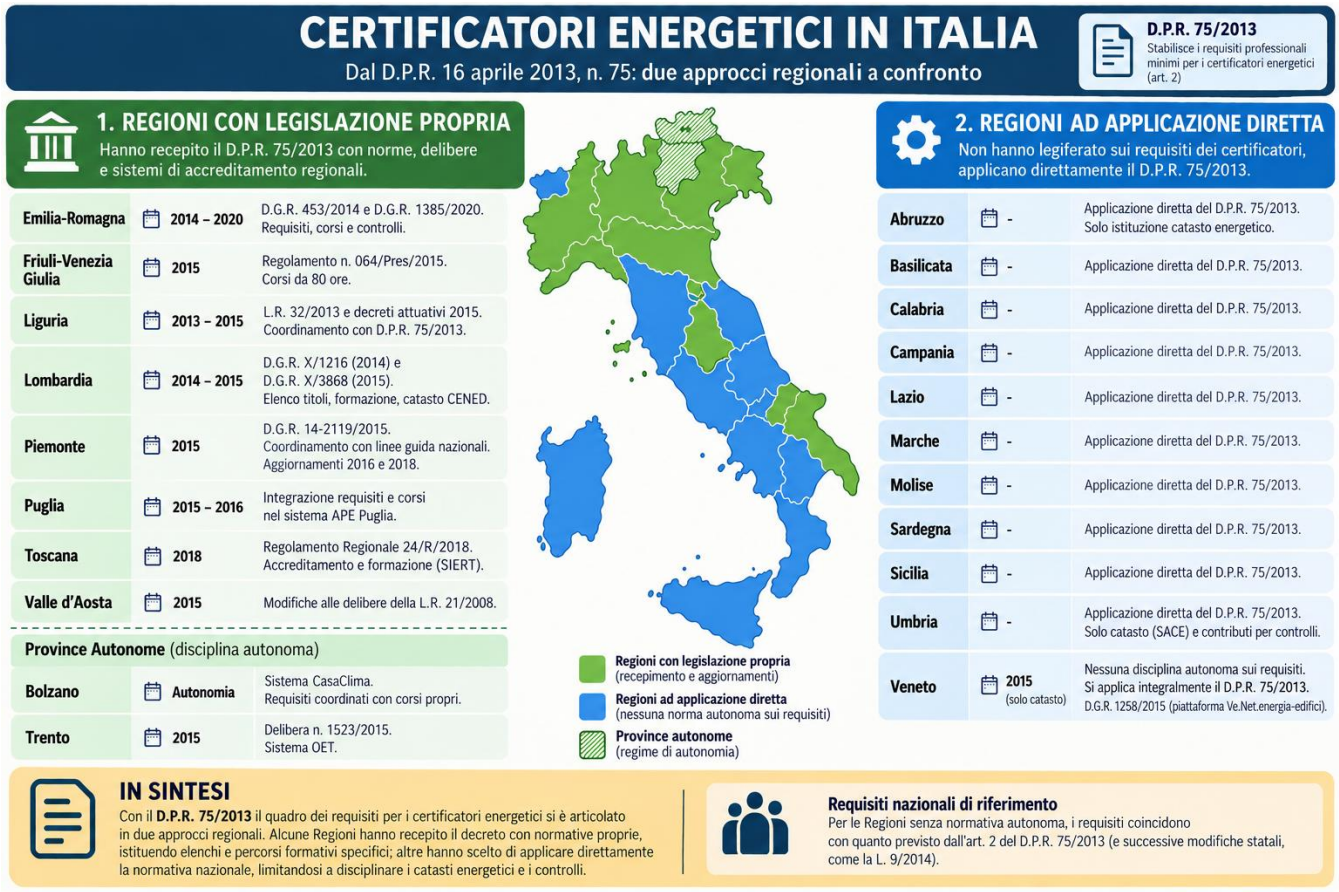

blumatica Software Edilizia e Sicurezza

Clicca sulla regione e scopri il relativo portale regionale per la certificazione energetica: